

Comune di
PIACENZA D'ADIGE (PD)

**REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29.12.2020

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Esercizio dell'attività
- Art. 4 - Normativa igienico-sanitaria

TITOLO II

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO

- Art. 5 - Posteggi liberi da assegnare in concessione
- Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 - Subingresso dell'autorizzazione
- Art. 8 - Tipologie merceologiche
- Art. 9 - Cessazione dell'attività
- Art. 10 - Limiti all'esercizio dell'attività
- Art. 11 - Mercato settimanale
- Art. 12 - Assegnazione dei posteggi liberi - spunta
- Art. 13 - Regolazione della circolazione veicolare
- Art. 14 - Pulizia dell'area mercatale
- Art. 15 - Funzionamento del mercato

TITOLO III

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- Art. 16 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 17 - Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività
- Art. 18 - Subingresso
- Art. 19 - Cessazione dell'attività

TITOLO IV

SANZIONI

- Art. 20 - Sanzioni pecuniarie
- Art. 21 - Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio o itinerante
- Art. 22 - Revoca dell'autorizzazione/concessione al commercio ambulante con posteggio
- Art. 23 - Decadenza dell'autorizzazione/concessione al commercio ambulante con posteggio

TITOLO V

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 24 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 25 - Criteri di determinazione del canone
- Art. 26 - Versamento del canone
- Art. 27 - Subentro, cessazione e rimborsi

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1999 n. 114 e in attuazione della L.R. 6 aprile 2001, n. 10, e l'applicazione a tali fattispecie del Canone Unico di cui all'art.1 comma 837 e seguenti della L.160/2019

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a. per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. per *aree pubbliche*: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c. per *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d. per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e. per *mercato straordinario* si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - f. per *presenze in un mercato*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g. per *operatore* si intende il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - h. per *spunta* si intende l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato;
 - i. per *spuntisti* si intendono gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato del Comune di Piacenza d'Adige, e partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli operatori.

Art. 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b. su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1999 n. 114.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 4 - Normativa igienico-sanitaria

1. Nello svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario di cui alla vigente normativa di legge e di regolamento.
2. Le norme sulla sicurezza a tutela dei lavoratori e dell'incolumità pubblica vigenti nell'ordinamento giuridico e le loro modifiche ed integrazioni sono qui richiamate integralmente ed è fatto obbligo agli operatori di rispettarle scrupolosamente.

TITOLO II

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO

Art. 5- Posteggi liberi da assegnare in concessione

1. Il Comune trasmette mensilmente alla Regione i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma, gli interessati presentano al Comune domanda di rilascio dell'autorizzazione comunale, con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
3. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:
 - a. i propri dati anagrafici (nome/cognome, luogo e data di nascita, residenza). Nel caso di società occorre dichiarare: la ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante e la carica sociale ricoperta;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
 - d. di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;

- e. la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, le caratteristiche del posteggio chiesto in concessione (numero, superficie, settore);
 - f. il settore o i settori merceologici.
4. Nella formulazione della graduatoria, da pubblicarsi entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
- a. maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
 - b. anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - c. anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della stessa. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante; per quelle consegnate direttamente al Comune il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo (PEC).

5. Contro la graduatoria di cui al precedente comma è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 10 giorni dalla pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune si pronuncia entro i successivi 10 giorni e l'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio comunale.

Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo, commi 4 e 5, e in esecuzione della stessa, è rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita, contestualmente alla concessione del relativo posteggio.
2. L'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Art. 7 - Subingresso dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
3. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività e non comunichi al Comune l'avvenuto subingresso entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 20 giorni, concedibile in caso di comprovata necessità.
4. Il subentrante per causa di morte che non è in possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo ha comunque facoltà a continuare, a richiesta e a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che entro un anno da tale data acquisisca i predetti requisiti e comunichi al Comune la prosecuzione dell'attività chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa, ferma restando la regolarità dei versamenti del dante causa.

Art. 8 - Tipologie merceologiche

1. Le tipologie merceologiche delle attività sono quelle indicate nella planimetria generale di localizzazione dei posteggi del mercato.
2. La reintestazione di concessioni a seguito di sub ingresso potrà essere effettuata solo per tipologie merceologiche conformi alla suddetta planimetria generale.
3. L'assegnazione dei posteggi agli spuntisti potrà essere effettuata solo per tipologie merceologiche conformi alla suddetta planimetria generale.

Art. 9 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività, con contestuale restituzione dell'autorizzazione.

Art. 10 – Limiti all'esercizio dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 6 non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
2. Limitazioni temporali all'esercizio dell'attività possono essere stabilite dal Comune nei casi di indisponibilità dell'area mercatale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.

Art. 11 - Mercato settimanale

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di lunedì, nell'ambito dell'area ad esso destinata, composta da n. 5 posteggi.
Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle 07:00.
Dalle ore 07:00 alle ore 13:00 non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti; questi ultimi, però, possono accedere solo entro le ore 09:00.
Alle ore 13:00 tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
2. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati da segni/chiodi. Il camion e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni/chiodi.
I camion che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita.
3. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.

Art. 12 - Assegnazione dei posteggi liberi - spunta

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 08:00 e fino alle ore 09:00 sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

Art. 13 - Regolazione della circolazione veicolare

1. Allo scopo di garantire la sicurezza e la tranquillità degli operatori e degli utenti, l'area mercatale è interdetta, con ordinanza del Responsabile del Servizio competente, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, fatta eccezione per i veicoli utilizzati dagli operatori e strettamente connessi nell'attività di vendita, salvo deroga.

Art. 14 - Pulizia dell'area mercatale

1. Gli operatori di mercato devono rispettare le regole per la raccolta dei rifiuti in vigore nel Comune.
2. I commercianti di pesce devono:
 - provvedere ad attenuare l'odore derivante dallo scarico a terra dell'acqua che è stata a contatto con il pesce utilizzando idonei prodotti deodoranti/disinfettanti, che devono essere utilizzati nell'area del posteggio e nei tombini adiacenti il posteggio;
 - evitare lo sgocciolamento diretto dell'acqua di conservazione del pesce sul suolo che deve essere protetto adeguatamente.

Art. 15 - Funzionamento del mercato

1. Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguenti disposizioni:
 - rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
 - è vietato adottare sistemi di vendita che arrechino disordini sul mercato;
 - è vietato detenere materie che siano causa di cattive e nocive esalazioni;
 - è vietato utilizzare apparecchi sonori, salvo per musica con volume sonoro minimo;
 - è vietato appendere merci ai margini degli ombrelloni o delle tende al di fuori dei segni/chiodi delimitatori del posteggio;
 - è vietato depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale;
 - è vietato danneggiare, in qualsiasi modo, il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche, le aiuole;
 - è vietato collocare tende o merci in modo da intralciare, ingombrare o danneggiare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico e gli spazi di rispetto tra i posteggi.

TITOLO III

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 16 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante deve inoltrare al Comune di residenza, o in quello dove la società ha sede legale, apposita domanda in bollo, nella quale dichiara:
 - a. i propri dati anagrafici (nome/cognome, luogo e data di nascita, residenza). Nel caso di società occorre dichiarare: la ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante e la carica sociale ricoperta;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
 - d. di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - e. il settore o i settori merceologici.

2. Il Responsabile del Servizio competente, effettuati gli accertamenti ed i controlli di competenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione. La domanda si intende comunque accolta qualora il Responsabile del Servizio non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa (attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo). Al medesimo operatore commerciale non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.
3. Esclusivamente per il primo anno il versamento del Canone è dovuto solo per le effettive presenze maturate nell'anno solare.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento di tributi e canoni dovuti al Comune.

Art. 17 - Condizioni e limiti dell'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di cui alla lettera A dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1644.
2. Nelle aree del territorio comunale ove è consentito l'esercizio dell'attività, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, per un tempo non superiore a 4 ore, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
3. Agli operatori è fatto divieto di:
 - a. collocare sul suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili);
 - b. utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia che rechino disturbo alla quiete pubblica;
 - c. abbandonare sull'area utilizzata per l'attività di vendita qualsiasi tipo di rifiuto (solido o liquido).
4. Agli operatori è fatto obbligo di avere al seguito l'autorizzazione amministrativa rilasciatagli dal Comune competente, che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti è interdetto fino ad una distanza di 200 metri.
6. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

Art. 18 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal Comune di residenza del subentrante, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10, ferma restando la regolarità dei versamenti del dante causa.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
3. Il subentrante deve comunicare al Comune l'avvenuto sub-ingresso entro 60 giorni, salvo proroga di ulteriori 20 giorni in caso di comprovate necessità.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione di cui al comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

5. Il mancato rispetto dei termini prescritti dai precedenti commi comporta automaticamente la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Art. 19 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 20 - Sanzioni pecuniarie

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non sanzionate espressamente dalla legge regionale o da altre leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le modalità sotto riportate:

<u>VIOLAZIONE ACCERTATA</u>	<u>SANZIONE</u>	<u>SANZIONE</u>
	<u>MINIMA</u>	<u>MASSIMA</u>
Autorizzazione non originale (per spuntisti)	€ 75,00	€ 500,00
L'Operatore occupa un posteggio diverso da quello risultante dalla propria concessione	€ 100,00	€ 600,00
Vendita nel mercato di prodotti diversi da quelli autorizzati	€ 75,00	€ 500,00
Ingresso nell'area mercatale prima delle ore 07.30	€ 75,00	€ 500,00
Non lasciare libero il posteggio entro le ore 13.00	€ 75,00	€ 500,00
Sconfinamento rispetto alle misure del posteggio assegnato (con i banchi, con merce per terra o sui banchi, con merce appesa alle tende o agli ombrelloni, con scatoloni o altro, collocare tende o merci in modo da intralciare, ingombrare o danneggiare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico e gli spazi di rispetto tra i posteggi)	€ 75,00	€ 500,00
Posteggio in cui non è stata effettuata correttamente la raccolta differenziata	€ 25,00	€ 3 00,00
Posteggio che al momento del passaggio della spazzatrice risulta sporco (presenza di residui di alimenti o di carte, cartoni, oggetti vari non riposti negli appositi contenitori o ordinatamente accatastata sul marciapiede retrostante)	€ 25,00	€ 300,00
Posteggio utilizzato per la vendita del pesce non adeguatamente disinfettato e deodorato.	€ 25,00	€ 300,00

Art. 21 - Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio o itinerante

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile del Servizio competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario.
2. Si considerano violazioni di particolare gravità:

- a. il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b. l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
 - c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
 - d. il mancato o parziale versamento del Canone alla scadenza della rata unica ovvero il mancato o parziale versamento di almeno due rate anche non consecutive, qualora non regolarizzato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di mancato versamento.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 22 - Revoca dell'autorizzazione/concessione al commercio ambulante con posteggio

1. L'autorizzazione/concessione viene revocata:
- qualora venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza opportunamente comunicata all'ufficio comunale competente. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale si verifica la revoca della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività;
 - c. il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;
 - d. il titolare di autorizzazione al commercio itinerante sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità opportunamente comunicata all'ufficio comunale competente;
 - e. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di intestazione;
 - nei casi previsti dal successivo articolo 24;
 - in caso di reiterazione del provvedimento sanzionatorio nei confronti dello stesso operatore. La reiterazione si configura quando il titolare della autorizzazione/concessione, o il suo avente causa, viene sanzionato 3 volte nello stesso anno solare per una o più delle infrazioni di cui all'art.22, anche se ha provveduto al pagamento delle sanzioni mediante oblazione.
2. Il Responsabile del Servizio competente può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a carico del Comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore ove ciò sia possibile.
3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio competente e trasmesso all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 23 - Decadenza dell'autorizzazione/concessione al commercio ambulante con posteggio

1. Sono causa di decadenza dalla concessione/autorizzazione:
- la violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);

- la violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- la mancata regolarizzazione del versamento del canone nei tempi stabiliti dal provvedimento di sospensione di cui all'articolo 21 comma 2 lett d) o entro 60 giorni dalla contestazione del mancato versamento.

TITOLO V

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 24 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal regolamento di disciplina del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
4. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dall'articolo 11 del presente regolamento.
5. Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale e riportate nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 25 – Criteri di determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare) di cui all'allegato A, ferma restando quanto previsto all'articolo 11 del presente regolamento in ordine alla durata.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato di Piazza Caduti Libertà, il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 30%.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotto del 30%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone può essere aumentato fino al 25%.

Art. 26 – Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a € 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Per le occupazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 25, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Art. 27 – Subentro, cessazione e rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma dell'art. 7 del presente regolamento, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa ai sensi dell'art 9 del presente regolamento con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore.

Allegato A

La tariffa giornaliera è pari a € 0,00.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Mercato Piazza Caduti Libertà	
Tabella merceologica alimentare	0.00
Tabella merceologica non alimentare	0.00

